



Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Bari
Sez. CONCURSUALE Bari

SENT. N° 11/2026
REP. N° 18/2026
RG. N° 1/2026

SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE EX ART. 80 C.C.I.I.

Nel proc. N. 140/2025 PU

IL GD

-visto il ricorso ex art. 74 c.c.i.i. depositato nell'interesse di CF
 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO COTRUFO;

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di legge;

- considerato altresì che parte ricorrente;

a) possiede la qualità soggettiva e oggettiva richiesta;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver commesso nel quinquennio atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- viste le osservazioni di taluni creditori;

- ritenuto che il commissario nominato ha evidenziato numerose criticità tra cui spicca il fatto che la classe III non solo raggruppa diversi privilegi includendo il "superprivilegio" di Invitalia (gravato ugualmente di falcidia in spregio alle previsioni di legge) e prevedendo una falcidia comune, ma per di più non prevede il voto, pur non prevedendosi soddisfazione integrale e in un'unica soluzione. Anche la classe IV, prevista invece come votante, raggrupperebbe posizioni non omogenee;



OSSERVA

In realtà, come rileva anche l'agenzia fiscale, la parte degradata della classe terza vota con i chirografi della classe quarta sicché la censura del commissario non ha fondamento.

Non ha neppure fondamento la criticità collegata all'altro credito garantito da MCC, in quanto la garanzia non è stata escussa ed è stato correttamente previsto il fondo di cui all'art. 87 c.c.i.i.

Circa la corretta formazione delle classi, si deve osservare che per prevalente orientamento non è escluso l'accorpamento di crediti di grado diverso aventi la stessa falcidia, laddove il trattamento sia omogeneo intrarango e più favorevole rispetto ai gradi inferiori, in quanto realizza la par condicio creditorum in chiave relativa e rispetta la logica distributiva della RPR.

In effetti l'APR risulta rispettata entro il limite del valore di liquidazione, sostanzialmente nullo per i privilegiati diversi dall'ipotecario, mentre la RPR è stata correttamente applicata nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, assicurando che ciascuna classe di rango superiore riceva un trattamento non inferiore rispetto alle classi sottostanti, tanto sotto il profilo quantitativo (percentuale di soddisfazione) quanto sotto quello qualitativo (priorità temporale nel pagamento per INVITALIA e disponibilità immediata del fondo per MCC).

Ciò detto, si deve confermare l'esito negativo del voto.

Quanto alle contestazioni ricevute, quella di BPPB non appare fondata, atteso che, come rileva parte debitrice, la disciplina normativa applicabile, segnatamente l'art. 87, comma 1, lett. p-bis), CCII impone esclusivamente la predisposizione di un fondo destinato a fronteggiare l'eventuale escussione delle garanzie pubbliche, senza tuttavia stabilire un obbligo di accantonamento integrale del credito garantito. Ne discende che, l'ammontare del fondo in questione non deve necessariamente coincidere con l'importo della garanzia, bensì essere commisurato alla legittima e ammissibile misura di soddisfazione (i.e. "nei limiti") che la proposta prevede per tale categoria di crediti.

La contestazione di ADE, invece, muove dall'asserita sottostima del credito erariale per € 9.684,46, pari alla differenza tra l'importo "certificato" dall'Ufficio (€ 127.959,01) e quello recepito nella relazione particolareggiata e nella proposta (€ 118.274,55). Basterà rilevare che, come precisa la debitrice, la tenuta della proposta e l'accesso all'omologa non ne risultano pregiudicati, in quanto il piano contempla un fondo rischi destinato appositamente ad assorbire scostamenti e sopravvenienze non già previste, quale risulterebbe la presente. Sicché l'eventuale recepimento della maggiore posta potrebbe essere gestito entro i limiti di falcidia previsti per tale rango di credito, riallocando risorse dal fondo e preservando l'equilibrio del piano senza nocumento per la massa creditoria e senza sacrificare la continuità. Invero, come espressamente dichiarato dal sig. [] il fondo in questione è destinato a "rimanere attivo" per l'intera durata del piano, onde, una volta raggiunta la dotazione prevista di € 3.600,00, ogni eventuale erosione sarà reintegrata fino al ripristino della soglia iniziale. In questa prospettiva, è evidente che, finché un'eventuale sopravvenienza imprevista (quale quella in esame) non ecceda complessivamente l'importo di € 3.600,00, il piano rimarrà integralmente sostenibile e immune da effetti pregiudizievoli.

Va ora considerato che parte debitrice insiste per l'omologazione "pur in presenza di voti contrari da parte di taluni creditori, ricorrendo nel caso di specie le condizioni previste dal comma III dell'art. 80 CCII": a suo dire "il piano garantisce ai creditori dissenzienti una soddisfazione non inferiore rispetto a quella ottenibile nell'alternativa liquidatoria e nel rispetto delle regole di priorità, così come attestato nella relazione particolareggiata del gestore della crisi".

La richiesta va accolta tanto per i creditori privati tanto per l'agenzia fiscale, che comunque ricevono un trattamento non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Nel caso dell'Agenzia



fiscale il cram down è ammesso anche in relazione al fatto che il suo voto è numericamente determinante per la maggioranza.

Dirimente risulta la considerazione che la presenza di un'ipoteca di ammontare pressoché corrispondente al valore stimato, in considerazione anche delle spese di procedura, esclude la possibilità che, in ipotesi di liquidazione, residui alcun attivo utile per i chirografari o privilegiati. Per gli immobili abitazione e cantina, infatti, è stimato un valore di base d'asta pari a euro 84.392,25. La professionista OCC rileva che, al netto della soddisfazione del creditore ipotecario (gli immobili sono gravati da ipoteca per valore di residuo credito pari a 78.000,00 euro), il residuo attivo distribuibile appare marginale (stimato in euro 2.000,00 €) in considerazione della cointestazione dell'immobile e delle spese di procedura. La coincidenza tra valore dell'ipoteca e stima operata dalla debitrice, sia pure in base ai soli valori OMI, pare avvalorare la medesima stima, unitamente al fatto che si tratta di immobile non ristrutturato acquistato nel lontano 2000.

P.Q.M.

Omologa il piano di concordato;

dispone che parte debitrice ed il commissario provveda a quanto prevede l'art. 81 c.c.i.i.;

dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo del commissario e che sia pubblicata in apposita area del sito web del tribunale, depurata dai dati sensibili, oltre alla trascrizione su eventuali beni ove necessario.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

14/01/2026

Il GD
dott. Giuseppe Rana

